



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (S.A.D.)

Codice Identificativo Gara (CIG): 4383998D95

INDICE

PREMESSA.....	2
ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - PARTI CONTRAENTI.....	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO.....	3
ART. 4 - OPZIONI ALLA PROROGA.....	3
ART. 5 - VALORE DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE D'OFFERTA.....	4
ART. 6 - ESTENSIONE DELL'APPALTO.....	4
ART. 7 - DIVIETO DI SUB-APPALTO.....	4
ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 9 - IL SERVIZIO.....	4
ART. 10 - FINALITA' E OBIETTIVI.....	4
ART. 11 - DESTINATARI.....	5
ART. 12 - PRESTAZIONI.....	5
ART. 13 - MODALITA' DI ACCESSO.....	6
ART. 14 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE- CARATTERISTICHE E REQUISITI.....	6
ART. 15 - MONTE ORE ANNUO FIGURE PROFESSIONALI.....	7
ART. 16 - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.....	8
ART. 17 - ASSENZE E SOSTITUZIONI.....	8
ART. 18 - VERIFICHE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO.....	8
ART. 19 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	9
ART. 20 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO - SCIOPERI.....	9
ART. 21 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	9
ART. 22 - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	11
ART. 24 - VERIFICHE E CONTROLLI.....	12
ART. 25 - DANNI A PERSONE O COSE - ASSICURAZIONE.....	12
ART. 26 - CORRISPETTIVI.....	12
ART. 27 - PAGAMENTI.....	13
ART. 28 - RITARDI NEI PAGAMENTI.....	13
ART. 29 - REVISIONE DEI PREZZI.....	13
ART. 30 - CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA.....	13
ART. 31 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI D.Lgs. n. 196/03.....	14
ART. 32 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE.....	14
ART. 33 - PENALITA'.....	15
ART. 34 - ESECUZIONE IN DANNO.....	16
ART. 35 - RIDUZIONE - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - RECESSO.....	16
ART. 36 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 37 - SPESE CONTRATTUALI.....	17
ART. 38 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	17
ART. 39 - NORMATIVA APPLICABILE.....	17
ART. 40 - NORME DI RINVIO.....	18

PREMESSA

Il Comune di Como nell'ambito dell'offerta sociale è titolare di un Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto a persone anziane e disabili, che, per particolari problematiche, abbiano necessità di un supporto per vivere presso il proprio domicilio.

Infatti, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, il Servizio di Assistenza Domiciliare ai sensi dell'articolo 16 della L.328/00, si configura come misura di sostegno domiciliare alle famiglie che si assumono compiti di accoglienza e di cura di anziani o di disabili ed è costituito dall'insieme delle prestazioni e degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona allo scopo di garantirne la permanenza nel proprio ambito di vita anche attraverso il supporto di altri servizi territoriali.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili è attivo dal 1974, dapprima in gestione diretta e, successivamente, mediante affidamento a terzi.

Dal mese di gennaio 2009, il Servizio è stato affidato mediante procedura aperta ai sensi di legge alla Cooperativa Sociale "ANCORA" con sede legale in Bologna, Via Masetti n.5.

Per quanto riguarda lo stato dell'arte del Servizio sia in ordine alla sua complessità sia in ordine all'intensità, si riportano alcuni dati riferiti al contesto territoriale ed all'andamento del servizio nell'ultimo triennio.

Il Comune di Como presenta una popolazione di n. 85.263 abitanti alla data del 01/01/2011.

Le persone anziane (>65 anni) residenti rappresentano il 24,3% (pari a n. 20.693) della popolazione complessiva. Di questi anziani residenti, n. 10.809 persone, pari al 12,6% della popolazione complessiva, sono ultrasessantacinquenni e rappresentano il 52,23% della popolazione con più di 65 anni d'età.

Il territorio del Comune è suddiviso in 9 sedi decentrate (ex - circoscrizioni), su cui lavorano trasversalmente 6 assistenti sociali: 4 per il servizio anziani/nuclei familiari in difficoltà e 2 per il servizio disabili.

Nello specifico le sedi decentrate fanno riferimento ai seguenti quartieri:

ex -Circoscrizione	Quartieri
n. 1	Muggiò, Albate, Acquanera
n. 2	Lora
n. 3	Prestino, Rebbio, Breccia, Camerlata
n. 4	Camnago Volta
n. 5	Como Est, Como Nord
n. 6	Como Borghi
n. 7	Como Centro, Como Ovest
n. 8	Monte Olimpino, Ponte Chiasso, Sagnino, Tavernola
n. 9	Garzola, Civiglio

In considerazione della ripartizione del territorio cittadino, gli interventi sono organizzati da équipe territoriali composte da un numero adeguato di ausiliari socio-assistenziali (A.S.A.- O.S.S.).

Le persone seguite dal Servizio di Assistenza Domiciliare, d'ora in poi denominato anche S.A.D., sono in media 164 circa all'anno delle quali 138 sono nuclei con anziani e 26 con persone disabili.

Negli anni il servizio ha assicurato anche interventi non di contenuto specialistico volti prioritariamente ad un aiuto per il governo dell'alloggio e delle attività domestiche, gestiti da personale non necessariamente qualificato. A seguito di attenta valutazione del continuo e progressivo cambiamento dei bisogni della popolazione anziana, nel limite delle risorse disponibili e con riferimento alle finalità del servizio ed alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle varie risorse del territorio, si è valutato non opportuno mantenere attivi tali interventi.

L'andamento del servizio nell'ultimo triennio è stato il seguente:

	n. utenti		n. ammessi		n. dimessi		n. ore erogate asa
	A	H	A	H	A	H	
2009	166	24	23	4	66	5	22.858,50
2010	140	25	40	6	28	3	21.662,00
2011	110	28	20	13	41	17	18.029,00

Allo stato attuale gli anziani seguiti dal Servizio sono n. 86 mentre i disabili n. 21 per un ammontare complessivo medio di 509,5 ore settimanali.

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente appalto è il Servizio di Assistenza Domiciliare (d'ora in poi SAD), rivolto a persone anziane e disabili, singoli e nuclei familiari residenti che, per particolari problematiche, abbiano necessità di adeguato supporto per vivere presso il proprio domicilio.

La gestione del Servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, tra l'altro, di quanto previsto in materia di sicurezza per il personale impiegato.

I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli di cui all'Allegato II B del Codice dei Contratti Pubblici, giusto D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii, per cui si applicano obbligatoriamente solo gli artt. 65, 68 e 225, oltre ai principi di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo.

ART. 2 - PARTI CONTRAENTI

Parti contraenti del presente Capitolato sono il Comune di COMO (di seguito denominato anche "Amministrazione Comunale" o "Stazione Appaltante") e l'impresa appaltatrice del Servizio (di seguito denominata anche "Aggiudicatario" o "Ditta Appaltatrice").

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è fissata in anni 2 (due) ovvero dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2014. Il contratto sarà attivato per il primo anno e proseguirà fino alla durata massima di un secondo anno compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Alla scadenza fissata il rapporto ed il contratto si intendono risolti di pieno diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

ART. 4 - OPZIONI ALLA PROROGA

Qualora alla scadenza del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la Ditta Appaltatrice dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea deliberata dal Comune per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento.

ART. 5 - VALORE DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE D'OFFERTA

Il servizio oggetto del presente Capitolato è aggiudicato mediante procedura aperta.

Il criterio adottato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La base d'offerta (IVA esclusa) per la gestione del servizio è pari ad **Euro 952.640,00.=**
(*diconsi: novecentocinquantaduemilaseicentoquaranta/00*) **complessivi per il periodo dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2014.**

Con il corrispettivo offerto in sede di gara l'Aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla Stazione appaltante per il servizio di che trattasi.

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, la Ditta Appaltatrice è tenuta ad aumentare o diminuire il Servizio entro il limite del 20% agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

ART. 6 - ESTENSIONE DELL'APPALTO

Qualora, nel corso della durata del presente appalto, l'Amministrazione Comunale dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di integrare i servizi con ulteriori prestazioni ed attività complementari potrà affidare le stesse, con atto formale, all'Aggiudicatario, nel rispetto in ogni caso delle ipotesi previste dall'art. 57 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 7 - DIVIETO DI SUB-APPALTO

Non è ammesso il subappalto. E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni causati e l'incameramento della cauzione.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale e la perdita della cauzione.

ART. 9 - IL SERVIZIO

Per Servizio di Assistenza Domiciliare si intende l'insieme di interventi e di prestazioni di natura socio-assistenziali garantiti a domicilio ad anziani, disabili, ed in genere a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione e fragilità sociale.

Il S.A.D., prevede attività di assistenza diretta alla persona, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attivazione, aiuto nella vita di relazione, sia essa inserita nell'ambito familiare o presso le diverse sedi dove si svolge la vita della persona. Esso è considerato, inoltre, un intervento di sostegno al nucleo familiare.

ART. 10 - FINALITA' E OBIETTIVI

Il SAD pone al centro della propria operatività la persona, puntando al mantenimento dell'autonomia residua della stessa, alla rimozione e/o prevenzione di situazioni di bisogno, emarginazione e di disagio e consentendone, contestualmente, la permanenza al domicilio e nel proprio ambito di vita.

Con il S.A.D. si intende valorizzare e sostenere le famiglie che quotidianamente sono impegnate nella cura di persone non-autosufficienti, senza peraltro sostituirsi ad esse, offrendo un supporto integrato che tenga conto della persona assistita e delle necessità di ascolto e di partecipazione del sistema familiare curante.

L'intervento assistenziale domiciliare si propone, pertanto di raggiungere i seguenti obiettivi:

- favorire la permanenza nel proprio contesto socio-familiare;
- mantenere e/o sviluppare l'autonomia residuale;
- evitare ricoveri impropri in strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- favorire le dimissioni protette dopo periodi di ospedalizzazione e accompagnamento nel percorso di recupero delle normali attività psicofisiche;
- ritardare per quanto possibile l'istituzionalizzazione;
- promuovere la responsabilità del singolo e/o della famiglia, senza peraltro sostituirsi ad essi;

.....4

- contribuire con le altre risorse del territorio ad elevare la qualità della vita delle persone e a evitare il fenomeno dell'isolamento;
- svolgere attività di prevenzione per consentire un'esistenza autonoma evitando, ritardando o riducendo i processi involutivi fisici-psichici e sociali.

ART. 11 – DESTINATARI

Possono usufruire del SAD tutti i cittadini residenti nel Comune di Como, anziani e disabili fisici e psichici e sensoriali, pazienti cronici non deambulanti, soggetti affetti da patologie comportanti una temporanea riduzione dell'autonomia individuale che, per particolari problematiche, abbiano necessità di adeguato supporto per vivere presso il proprio domicilio e nello specifico: si trovino in stato di malattia, invalidità, scarsa autosufficienza fisica che comporti la necessità di aiuto da parte di altre persone, per un periodo più o meno lungo, nella gestione di sé e/o della casa; non dispongano di sufficiente assistenza familiare; si trovino in condizioni di grave disagio socio-economico e si trovino in particolari condizioni di bisogno temporaneo o di emergenza.

ART.12 - PRESTAZIONI

Il S.A.D. comprende le prestazioni di seguito elencate:

a) aiuti volti a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cura dell'igiene personale, vestizione, aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione dei cibi, mobilitazione delle persone non autosufficienti, supporto per la corretta deambulazione;

b) aiuto per il governo dell'alloggio e delle attività domestiche: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cura delle condizioni igieniche dell'abitazione con particolare riferimento alla pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio di utilizzo dell'utente; riordino del letto e della stanza; cambio, lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario; preparazione dei pasti, effettuazione della spesa e di commissioni varie, assistenza nell'organizzazione dell'attività economica domestica. A titolo esemplificativo, in merito alle prestazioni relative all'igiene ambientale gli interventi sono riferiti esclusivamente agli interventi di tipo ORDINARIO

c) attività per la tutela igienico-sanitaria della persona (interventi non legati a situazioni di rischio specifico e non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona): controllo nell'assunzione di farmaci, medicazione solo nelle parti superficiali del corpo dell'utente, somministrazione di colliri (solo se prescritta da parte del medico specialista), aiuto nella prevenzione delle piaghe da decubito mediante frizioni e massaggi in collaborazione con il Servizio Sanitario, accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità, segnalazione al medico curante e al Servizio Sociale delle anomalie nelle condizioni psicofisiche dell'utente al fine delle opportune segnalazioni agli Enti preposti.

d) collaborazione nel settore del segretariato sociale e dell'educazione sanitaria: informazione su diritti (previdenziali – sanitari – assistenziali ecc.) pratiche e servizi, disbrigo di semplici pratiche personali, informazioni sui servizi e sull'educazione sanitaria;

e) interventi volti a favorire la vita di relazione, mantenendo e rafforzando i rapporti familiari e sociali: accompagnamento dell'assistito nel disbrigo di attività quali: ritiro pensione, spese (non superiori ai 5kg di peso) e disbrigo incombenze varie; accompagnamento per visite mediche presso strutture specialistiche o residenziali, su indicazione dell'Assistente Sociale; supporto per l'inserimento in attività di socializzazione o aggregazione proposte nel territorio; monitoraggio delle condizioni generali dell'interessato e/o interventi di tipo preventivo.

Per l'accompagnamento all'esterno dell'assistito e per la spesa NON sarà possibile l'utilizzo dell'autovettura privata dell'ASA/OSS e/o dell'utente. Gli oneri derivanti dall'eventuale utilizzo di mezzi pubblici saranno a carico dell'utente.

ART. 13 - MODALITA' DI ACCESSO

La richiesta di accesso al Servizio dovrà essere presentata dall'interessato in forma scritta e su apposito modulo, direttamente alle Assistenti Sociali competenti per l'area anziani e disabili.

La richiesta dovrà essere corredata da certificazione ISEE e da eventuale documentazione integrativa attestante lo stato di salute e le condizioni di vita dell'interessato.

L'ammissione al SAD compete al Servizio Sociale del Comune che individuerà e concorderà con il Coordinatore dell'Aggiudicatario l'attivazione di un Progetto Assistenziale Individuale (P.A.I.) determinando modalità, tempi ed obiettivi degli interventi con definizione del monte ore settimanale necessario di presenza dell'ASA.

L'attivazione del servizio è successiva ad una visita domiciliare che l'Assistente Sociale di riferimento effettua congiuntamente al Coordinatore dell'Aggiudicatario e, ove possibile coinvolgendo i familiari interessati.

I nominativi degli utenti, corredata dal P.A.I. verranno segnalati, prima dell'attivazione dell'intervento, in forma scritta all'Aggiudicatario.

La programmazione dell'intervento è in ossequio alle indicazioni contenute nel P.A.I. e relative alla tipologia, intensità e frequenza delle prestazioni.

ART.14 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE- CARATTERISTICHE E REQUISITI

Per garantire le attività sopra elencate e per il mantenimento degli attuali standard di funzionamento e in ordine ai criteri di efficacia ed efficienza indispensabili per la realizzazione degli obiettivi prefissati, sulla base dell'esperienza sin qui acquisita, l'Aggiudicatario deve garantire le seguenti figure professionali:

A) Coordinatore (numero minimo 1)

L'Aggiudicatario individuerà un Coordinatore di Servizio in possesso di adeguata capacità e competenza professionale, diretto referente del Servizio Sociale Comunale per tutti gli aspetti organizzativi e gestionali del Servizio.

Il Coordinatore deve essere in possesso di Diploma di Laurea in Servizio Sociale o in Scienze dell'Educazione o titoli equivalenti, con esperienza di coordinamento almeno triennale in servizi analoghi.

Il Coordinatore dovrà essere reperibile 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, a tal fine l'Aggiudicatario attiverà a garanzia gli idonei strumenti contrattuali e tecnici.

E' compito del Coordinatore garantire il corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, il coordinamento generale e la continua verifica del servizio, in stretta collaborazione con il Settore Servizi Sociali e con il Referente di Servizio individuato dall'Amministrazione Comunale.

In particolare svolge le seguenti funzioni:

- coordina gli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi dei servizi, nonché il raccordo con il Servizio Sociale Comunale;
- definisce e verifica i progetti di intervento a favore dei singoli utenti con le Assistenti Sociali di riferimento, al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione delle prestazioni, individuandone anche il personale idoneo per la realizzazione;
- provvede all'attuazione e al monitoraggio costante dei progetti d'intervento, attraverso la gestione dei piani di lavoro degli operatori dei servizi domiciliari funge da interfaccia tra gli operatori e l'Amministrazione Comunale in relazione a problematiche connesse agli utenti, al rapporto con le famiglie, al rapporto con altre agenzie del territorio;
- cura gli aspetti organizzativo - amministrativi;
- gestisce, coordina e controlla il personale, gli interventi e il lavoro d'equipe degli operatori;
- partecipa a riunioni periodiche con le assistenti sociali del servizio anziani e disabili del Settore Servizi Sociali;
- partecipa a richiesta – almeno una volta all'anno e laddove se ne ravvisasse la necessità – ai momenti di verifica e di monitoraggio del Servizio appaltato;

6

- fornisce supporto per la diffusione di informazioni all'utenza, inerenti iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale, mediante il coinvolgimento del personale del servizio domiciliare.

B) Personale ASA/OSS (numero minimo 20)

Le prestazioni assistenziali sono garantite dall'Aggiudicatario tramite personale avente la qualifica specifica regionale di ausiliario socio-assistenziale (ASA) o operatore sociosanitario (OSS) o altra diversa idonea ed equipollente qualifica se di altre Regioni o di altri Stati Europei.

Il suddetto personale svolge funzioni di assistenza diretta alla persona, in una prospettiva di mantenimento o recupero dell'autonomia nella vita quotidiana e in costante interazione con i familiari.

Nello specifico il personale ASA/OSS:

- concorre con il Coordinatore del servizio all'elaborazione ed all'aggiornamento dei Progetti d'Intervento Individualizzati;
- realizza i PAI, integrandosi con le figure professionali eventualmente già operanti sul caso ed erogando le prestazioni di cui al precedente art. 11;
- concorre al monitoraggio del servizio erogato;
- partecipa alle riunioni di coordinamento.

Il personale ASA/OSS è tenuto a collaborare pienamente con il Settore Servizi Sociali del Comune di Como e deve tenere una condotta irreprensibile e garantire un servizio efficiente, tempestivo ed ordinato nonché la riservatezza di tutti i dati ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del servizio. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa appaltatrice la sostituzione degli operatori che dimostrino incapacità, inadeguatezza o scorrettezza nell'adempimento delle mansioni ad essi affidate. Le segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso sono impegnative per l'Aggiudicatario.

C) Supervisore, numero minimo 1,

Il Supervisore è in possesso di Laurea in Psicologia, è regolarmente iscritto all'albo, e in possesso di esperienza almeno triennale nell'attività di supervisione di servizi domiciliari:

- conduce mensilmente l'intervento di supervisione rivolto al personale di servizio di assistenza domiciliare, mirato al miglioramento delle relazioni con l'utenza e delle dinamiche di gruppo;
- garantisce la propria disponibilità per incontri su casi specifici con gli operatori sia del Comune che dell'Aggiudicatario referenti dei singoli interventi e casi;
- partecipa alla riunione di valutazione del servizio.

ART. 15 –MONTE ORE ANNUO FIGURE PROFESSIONALI

Il monte ore sulla base del quale è stimato il valore dell'appalto, la base d'offerta e il fabbisogno per la gestione del Servizio e degli interventi è di seguito riportato:

Figura Professionale	Monte-ore annuo stimato
Coordinatore	780
Asa / Oss	22.000
Supervisore	52

Nel monte ore annuo previsto, per gli operatori, rientrano anche le prestazioni di back-office stimate nel 10% delle prestazioni socio-assistenziali sulla base dello storico.

La misura del 10% costituisce il limite riconosciuto dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicatario.

ART.16 - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio è assicurato tutti i giorni dell'anno compresi i festivi e si struttura sull'arco della giornata a partire dalle 7.00 del mattino fino alle 22.00 della sera, compatibilmente con le risorse disponibili.

Potranno occasionalmente essere richieste prestazioni notturne e/o festive, in casi di particolare necessità. Sono considerate notturne le ore comprese tra le 22,00 e le ore 7,00 del mattino successivo.

Le prestazioni devono essere garantite:

- in modo continuativo;
- mediante personale idoneo a svolgere le mansioni richieste;
- privilegiando la continuità degli interventi da parte degli stessi operatori salvaguardando il rapporto operatore-utente;
- attraverso la sostituzione tempestiva degli operatori in caso di assenze anche brevi.

Per ogni utente del Servizio deve essere predisposto idoneo progetto (PAI) contenente i dati anagrafici dell'utente, il tipo di intervento e di prestazioni erogate, gli operatori incaricati, i tempi previsti.

Il PAI è predisposto dall'Ufficio Servizio Sociale comunale, in collaborazione con il Referente della Cooperativa, e conservato agli atti del predetto servizio.

Nel PAI andranno registrati l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro. Il PAI è predisposto dall'Ufficio Servizio Sociale del Comune di Como, in collaborazione con il Referente dell'Aggiudicatario, e conservata agli atti del predetto servizio.

Dovranno essere previste modalità di monitoraggio sul progetto e modalità di rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari.

Periodicamente l'Aggiudicatario dovrà fornire una scheda riepilogativa delle ore erogate da ciascun operatore per il calcolo dei corrispettivi dovuti per la gestione del servizio.

Mensilmente l'Aggiudicatario dovrà fornire con idonei strumenti dati relativi alle ore di intervento erogate a ciascun utente per il calcolo della compartecipazione dovuta all'Ente dal destinatario della prestazione.

Gli operatori riferiranno periodicamente all'assistente sociale di riferimento per il caso in merito all'andamento dell'intervento. Si prevedono almeno due incontri annuali su ogni singola situazione seguita.

In fase di start up saranno regolamentati i flussi comunicativi necessari allo svolgimento del servizio.

ART. 17 – ASSENZE E SOSTITUZIONI

Nel caso di assenza dal servizio degli operatori, l'Aggiudicatario si obbliga a garantire la sostituzione immediata ed effettuata in modo da non arrecare disservizi all'utenza, dandone puntuale comunicazione al Comune.

L'Aggiudicatario si impegna altresì, nei limiti del possibile, ad assicurare la stabilità del personale di sostituzione, quale referente degli utenti del servizio.

In relazione al personale di sostituzione, l'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare tempestivamente, se non già segnalati, la trasmissione dei dati anagrafici e della documentazione relativa ai requisiti richiesti all'Amministrazione Comunale.

ART. 18 – VERIFICHE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Coordinatore e gli operatori dovranno essere disponibili a partecipare a riunioni con i referenti tecnici comunali, di norma **semestrali**, per la verifica periodica dei PAI posti in essere in favore degli utenti del servizio e per il necessario raccordo sia sulla gestione dei singoli interventi.

Le ore delle ASA destinate a tali riunioni sono da considerarsi ore effettive di servizio incluse nel monte ore annuo e qualificate come "ore destinate alla programmazione" ed incluse nel monte ore destinato al back office.

Almeno una volta all'anno il Coordinatore dell'Area Anziani/Disabili del Comune, referente del servizio, le Assistenti Sociali referenti dei casi, il Coordinatore dell'Aggiudicatario e il Supervisore si incontrano per una valutazione partecipata del servizio nel suo complesso, ovvero per una

.....8

riflessione condivisa sui bisogni emergenti degli utenti, sull'approccio metodologico, sull'efficienza - ovvero sull'adeguatezza delle risorse rispetto agli obiettivi - sull'efficacia - ovvero sul grado di realizzazione degli obiettivi da parte degli interventi - sulla comunicazione tra i diversi attori coinvolti, sulle criticità e punti di forza del lavoro svolto ecc..

Il Servizio Sociale comunale potrà verificare l'adempimento puntuale dei programmi individuali di intervento, il livello qualitativo delle prestazioni erogate e l'andamento complessivo del servizio, anche attraverso controlli a campione o indagini periodiche condotte presso gli utenti finalizzate a misurarne il grado di soddisfazione, nonché attraverso apposite relazioni che l'Aggiudicatario sarà tenuto a presentare ogni qual volta lo richieda l'Amministrazione comunale.

ART. 18 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto ed all'applicazione di tutte le disposizioni previste nei CC.CC.NN.LL. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, invalidità, di disoccupazione, ed ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori, liberando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.

La Stazione Appaltante è assolutamente estranea al rapporto di lavoro costituito tra l'Aggiudicatario ed il proprio personale addetto al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale dell'Aggiudicatario e l'Amministrazione Comunale.

ART. 19- AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare la formazione di tutto il proprio personale e la frequenza da parte dello stesso a corsi di aggiornamento.

Detti oneri saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.

ART. 20 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO – SCIOPERI

In caso di sciopero del personale o di disagi nel funzionamento del servizio, troverà applicazione la Legge n. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni e le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previste dal C.C.N.L di categoria dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri.

A tal fine, qualora nel corso del contratto si certifichino scioperi che non possono altrimenti essere evitati o cause di forza maggiore che impediscono lo svolgimento del servizio, l'Aggiudicatario è tenuto a darne comunicazione, richiedendo quali sono i servizi essenziali.

In particolare, in caso di sciopero dei dipendenti, il preavviso deve essere di almeno 5 giorni prima, in modo da consentire all'Amministrazione Comunale l'informazione all'utenza nei termini di legge.

L'Amministrazione comunicherà di seguito i servizi ritenuti essenziali e l'Aggiudicatario è tenuto a garantirli.

Qualora invece, la comunicazione non pervenga al Servizio Sociale del Comune di Como nei termini e con le modalità sopra indicate, è fatta salva l'applicazione delle penali di cui al relativo articolo del presente capitolato.

ART. 21 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto, tra l'altro, in fase di offerta, a:

- impegnarsi ad avere a disposizione, se non già esistente, una sede operativa, dotata di telefono e telefax, nel distretto socio-sanitario di Como coincidente con il piano territoriale del Piano di Zona, con facoltà di nomina di un procuratore *in loco*;
- redigere apposito programma di formazione del personale, che sarà oggetto di valutazione in sede di gara, con riferimento specifico al monte ore programmato per la formazione ed al contenuto del programma stesso, senza alcun onere aggiunto da parte della Stazione Appaltante.

L'aggiudicatario, prima dell'aggiudicazione definitiva, si impegna a:

- comunicare il nominativo del proprio responsabile del servizio di prevenzione e di protezione dagli infortuni;

.....9

- fornire dettagliato elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio come titolare delle posizioni lavorative, con l'indicazione dei curriculum, delle posizioni assicurative e delle relative qualifiche professionali, nonché i relativi contratti di lavoro, prima dell'inizio dell'appalto. Ogni aggiornamento e variazione dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione Comunale;
- fornire l'elenco del personale di riserva incaricato delle sostituzioni del personale titolare in caso di assenze diverse, pertanto l'Aggiudicatario al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo e quantitativo del servizio è tenuta a predisporre un adeguato meccanismo di sostituzione per ferie, malattie, congedi in genere, tale da non comportare alcuna modificazione del servizio espletato, come meglio specificato nella descrizione dei servizi.

L'aggiudicatario, durante l'esecuzione del contratto, si impegna a :

- rispettare nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni del servizio, che potrà essere socio-lavoratore/dipendente/collaboratore tutte le norme contrattuali, i trattamenti economici e obblighi assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti (art. 1.L.327/00 e D.P.C.M. 30.03.01);
- osservare le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e ss. mm. e ii.
- fornire al personale adeguati strumenti, attrezzature e materiali, necessari per la corretta esecuzione del servizio;
- sollevare espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro;
- osservare e applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori. Deve inoltre prevedere la copertura assicurativa, come meglio di seguito esplicitato, per gli incidenti provocati o subiti dagli operatori stessi o per terzi sinistrati, durante l'orario di servizio per il periodo del rapporto contrattuale, esonerando il Comune di Como da ogni responsabilità al riguardo;
- esibire, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, il libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione integrale del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Per l'inottemperanza al suddetto obbligo si rinvia all' articolo relativo alle Penalità;
- provvedere alla immediata sostituzione del personale, con personale avente pari requisiti professionali e soggettivi, come meglio dettagliato nella descrizione del servizio, nel caso in cui l'assenza dello stesso, a qualunque causa imputabile, non consenta la regolare erogazione del servizio;
- assicurare, in linea di massima, e salvo diverse richiesta da parte del Servizio Sociale del Comune di Como, la continuità degli interventi di un medesimo operatore presso gli stessi utenti nonché garantire la sostituzione di personale assente con altro di pari professionalità; ogni sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale;
- impiegare nel servizio appaltato personale numericamente adeguato che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste del presente capitolato, osservare il segreto professionale, garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti, attuare gli indirizzi della struttura, quali programmi di attività e protocolli di servizio, rispettare i profili orari di servizio. La non osservanza di tali disposizioni conferisce la facoltà all'Amministrazione Comunale, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso l'Amministrazione Comunale può ricusare un operatore impiegato nel servizio, per gravi inadempienze ed irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale, o che comunque dimostri incapacità, inadeguatezza o scorrettezza nell'adempimento delle mansioni affidategli, richiedendone la sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di maggiori oneri;
- trasmettere all'Amministrazione Comunale mensilmente, entro i primi 15 giorni consecutivi del mese successivo cui sono riferite, il prospetto riepilogativo del monte ore effettuato dai propri operatori presso gli utenti del servizio S.A.D.. Detto prospetto sarà

10

correlato, congiuntamente ai fogli presenze mensili prestate da ogni operatore, controfirmate dagli utenti o dal/i Coordinatore/i in caso di ore di programmazione, da due distinte tabelle:

- tabella relativa all'utenza indicante il numero di accessi ed il relativo numero di ore mensili e settimanali erogati a ciascuna persona in carico;
- tabella relativa agli operatori indicante il numero di ore mensili prestate da ciascun operatore;
- tenere un aggiornamento costante dell'anagrafe dell'utenza, dei piani di lavoro settimanali degli operatori e dei progetti d'intervento;
- organizzare uno schedario, da tenere costantemente aggiornato e a disposizione della Stazione Appaltante, che memorizzi tutti i dati più significativi sul servizio, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy
- formulare e trasmettere una relazione annuale scritta di valutazione dell'andamento complessivo della gestione del servizio, evidenziando eventuali proposte ed indicazioni di sviluppo dell'attività.
- mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale quanto previsto all'atto del progetto in termini di strumentazione e dati di valutazione dell'efficacia dei servizi;
- pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono o potranno colpire l'Aggiudicatario per i servizi previsti nel contratto;
- sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati;
- partecipare ai momenti di verifica e valutazione organizzati dall'Amministrazione Comunale, come meglio specificato nella descrizione dei servizi;
- seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previste dal presente capitolato.

ART. 22 – COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Stazione Appaltante, attraverso i Servizi Sociali, esplica funzioni di indirizzo, segnalazione, monitoraggio, verifica e controllo e determina le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio.

In particolare ha ampia facoltà di indirizzo e controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- al rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e nel successivo contratto;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive ed assistenziali nei confronti del personale socio-dipendente della ditta.

Spettano inoltre all'Amministrazione Comunale:

- analisi del bisogno;
- istruttorie delle istanze di ammissione;
- individuazione di eventuali servizi continuativi per gruppi di utenti;
- predisposizione piani di lavoro con l'Aggiudicatario;
- comunicazione nominativi del referente di servizio, ovvero del Coordinatore e dell'operatore referente tecnico del servizio, ovvero dell'assistente sociale;
- verifica dei risultati e proposte di modifica degli interventi;
- controllo della regolare esecuzione delle prestazioni;
- monitoraggio degli interventi mediante momenti di programmazione e verifica con gli operatori che avvengono al di fuori dell'orario di attività con gli utenti (ore destinate alla programmazione);
- programmazione e controllo sull'osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato a carico dell'Aggiudicatario sulle prestazioni erogate dagli operatori, sul livello qualitativo delle prestazioni, sul grado di soddisfazione dell'utente, sull'adeguatezza della distribuzione oraria.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere ogni documento ed effettuare le opportune ispezioni per la verifica di tutti gli adempimenti e gli impegni citati nel presente documento e della regolarità dello svolgimento del servizio.

L'Amministrazione Comunale si impegna altresì a promuovere la cooperazione ed il coordinamento che l'Aggiudicatario richiederà in funzione del servizio espletato, anche attraverso la programmazione di momenti di verifica e valutazione al livello tecnico, amministrativo e contrattuale.

ART. 24 VERIFICHE E CONTROLLI

L'accertamento della regolare esecuzione del servizio è demandata al Servizio Sociale Comunale sotto un duplice profilo:

1. verifica del rispetto di clausole, patti e condizioni contrattuali e controllo dell'effettiva prestazione svolta dall'aggiudicatario;
2. controllo della qualità e conformità della prestazione al capitolato ed al progetto dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario si riserva ogni forma di controllo che dovesse ritenere più opportuna e si riserva, altresì, indagini da effettuarsi a campione, laddove lo ritenga opportuno con discrezionalità insindacabile.

ART. 25 – DANNI A PERSONE O COSE - ASSICURAZIONE

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'Aggiudicatario, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario è direttamente ed esclusivamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.

A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto, entro la data di consegna del servizio e, comunque ai fini della stipula dell'atto contrattuale, a stipulare apposita assicurazione per danni a persone e a cose riferita specificatamente al presente appalto. La polizza dovrà essere specifica per il servizio di cui al presente capitolato. In alternativa, è consentita l'estensione della polizza generale in possesso dell'Aggiudicatario solo se con specifica estensione riferita al presente appalto e con garanzia di copertura a prescindere dall'esistenza di massimali annui.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale dell'Aggiudicatario nell'espletamento dei servizi, dovrà avere i seguenti massimali:

- non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro;
- non inferiore ad Euro 1.800.000,00 per danni a persone;
- non inferiore ad Euro 1.200.000,00 per danni a cose.

Eventuali franchigie non sono opponibili all'Amministrazione Comunale

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione Comunale, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Aggiudicatario.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta appaltatrice, impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

ART. 26 - CORRISPETTIVI

Il Servizio oggetto del presente appalto è finanziato con mezzi propri di Bilancio dell'Amministrazione Comunale appaltante. A fronte dell'attività svolta, secondo le modalità di cui al presente atto, la Stazione Appaltante, per tutta la durata dell'appalto, riconosce all'Aggiudicatario le prestazioni calcolandole in ore. Il corrispettivo orario, risultante dagli atti di gara, è onnicomprensivo di tutti gli oneri professionali, previdenziali, contributivi, nella misura di legge, di supervisione, di formazione, di vestiario, di spese accessorie, di materiale e di attrezzature necessarie e funzionali all'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Tale corrispettivo include anche gli oneri di trasporto e di spostamento.

.....12

Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensate dall'Amministrazione Comunale tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato e qualunque altro onere, espresso o non, inerente o conseguente al presente capitolato e alle modalità proposte dall'Aggiudicatario stesso nell'ambito della propria offerta.

Pertanto nessuna pretesa o rivalsa potrà essere eccepita nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 27 - PAGAMENTI

Entro i primi 15 giorni del mese successivo al servizio reso, l'Aggiudicatario trasmette all'Amministrazione Comunale, il prospetto riepilogativo di cui all'art. 21, delle prestazioni effettuate che saranno, quindi, esposte in fattura. L'Aggiudicatario si obbliga a fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, tutti i dettagli e le informazioni riguardo al servizio svolto.

La somma dovuta all'Aggiudicatario verrà corrisposta dietro presentazione di regolare fattura mensile, che l'Amministrazione Comunale provvede a liquidare entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Dal pagamento del corrispettivo è detratto l'importo delle eventuali penali pecuniarie applicate alla ditta per inadempienza e quant'altro dalla stessa dovuto.

In caso di DURC irregolare, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di conformità o dell'attestato di regolare esecuzione previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13/08/2010 n.136 e ss. mm. e ii.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

ART. 28- RITARDI NEI PAGAMENTI

Per eventuali ritardi o sospensioni di pagamento, dovuti alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né avrà titolo a risarcimento di danni, interessi di mora, né ad altra pretesa.

Nel caso di R.T.C. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

ART. 29 - REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi è regolata ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

La Ditta Appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla Stazione Appaltante con dati inconfutabili.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

ART. 30 - CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

Cauzione Provvisoria.

L'offerta deve essere corredata da una garanzia pari al 2% (o ridotto del 50% ai sensi di legge) sui corrispettivi secondo le modalità prescritte all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e come meglio specificato dall'allegato disciplinare.

Cauzione definitiva.

A garanzia della regolare esecuzione dei servizi sarà richiesta, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.n. 163/2003 e ss.mm.ii., al soggetto aggiudicatario una garanzia pari al 10% (dieci per cento) sui corrispettivi.

La garanzia dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta la Aggiudicatario la incameri, in tutto o in parte, per l'applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato.

Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione dell'attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C., nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Aggiudicatario.

Non sono ammesse polizze rilasciate da società finanziarie.

E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dall'Amministrazione Comunale.

ART. 31 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI D.Lgs. n. 196/03

Ai sensi della D.Lgs. n.196/2003, la Stazione Appaltante, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'Aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- dovrà comunicare all'amministrazione il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;
- è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- consegna all'Amministrazione Comunale copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs. n.196/2003;
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Amministrazione Comunale (cartelle dei casi con la documentazione formata) entro il termine di 30 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario dei servizi è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

ART. 32- ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

L' Aggiudicatario sarà invitata a presentare, ai fini della stipulazione del contratto:

- ricevuta dell'Ufficio Economato del Comune di Como per deposito spese di contratto, di registro, di diritti di segreteria ed accessori, che sono a totale carico dell'Aggiudicatario;
- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 25 del presente capitolato;
- cauzione definitiva di cui all'art. 30 del presente capitolato.
- modello GAP Appaltatori e Subappaltatori debitamente compilato e sottoscritto;
- dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n.136 (il modello verrà fornito dalla Stazione Appaltante).

Ove nel termine previsto l'Aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto, si procederà, con provvedimento motivato, a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, provvedendo quindi ad aggiudicare il servizio alla concorrente seconda in graduatoria.

Il contratto d'appalto non potrà essere stipulato prima del decorso di 35 giorni dall'ultima delle notificazioni relative all'aggiudicazione.

L'Aggiudicatario si impegna comunque ad accettare l'attivazione del servizio in pendenza della stipula del contratto, qualora ciò si rendesse necessario o comunque opportuno per ragioni di urgenza; al riguardo la Ditta Appaltatrice deve comunque trovarsi in grado di iniziare i servizi appaltati entro 15 giorni dalla data della richiesta.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico dell'aggiudicatario.

ART. 33 - PENALITA'

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 3.000,00.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano qui di seguito alcune delle ipotesi soggette a penalità:

- € 300,00.= per ogni mancata presentazione di documentazione;
- € 400,00.= in caso di ogni mancata trasmissione all'Amministrazione Comunale della prevista relazione annuale sulla gestione del servizio;
- € 500,00.= in caso di ogni mancata sostituzione del personale, per ogni intervento di ogni singolo operatore; nel caso in cui non fosse possibile contattare il coordinatore; nel caso di mancanza di più operatori l'importo della penale sarà moltiplicato per il numero degli assenti; la stessa penale è prevista per ogni giorno di non attivazione del servizio in base alle norme del capitolato;
- €. 1.000,00.= per ogni non corrispondenza della qualifica degli operatori rispetto a quelle prevista dal presente capitolato;
- € 2.000,00 per ogni contestazione concernente altri disservizi ed inefficienze per fatti imputabili all'Aggiudicatario;
- € 3.000,00.= per constatata negligenza dell'Aggiudicatario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per gli utenti.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive della Ditta Appaltatrice saranno valutate dall'Amministrazione Comunale, che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.

L'importo delle penali, del risarcimento del maggior danno e quant'altro, potranno essere detratti da parte dell'Amministrazione Comunale dal compenso della fattura in pagamento o anche dalla cauzione definitiva.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune di Como per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

L'applicazione della penalità di cui sopra è cumulativa ad eventuali azioni e risarcimento del danno spettanti all'Amministrazione Comunale per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

L'applicazione di penalità per un importo pari al 10% dei corrispettivi comporta l'automatica risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o grave errore; a tal proposito si applica il disposto dell'articolo successivo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Aggiudicatario in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione integrale del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal precedente paragrafo rilevata dall'Amministrazione comunale, quest'ultima comunicherà l'inadempienza all'Aggiudicatario ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competente.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente, qualora l'Aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 34 - ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione, al fine di garantire, comunque, la prosecuzione del servizio, ha facoltà qualora non decida di gestirlo direttamente, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'originario affidatario.

Tale nuovo contratto non potrà protrarsi per un tempo superiore alla durata del contratto iniziale.

L'eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente fino alla scadenza del contratto originario.

ART. 35 – RIDUZIONE – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - RECESSO

Il Comune di Como si riserva la facoltà, per motivi di prevalente interesse pubblico e/o per il verificarsi di nuove e diverse esigenze della comunità locale rappresentata, di ridurre, sospendere senza limiti di tempo, disattivare o sopprimere senza limiti di tempo i servizi oggetto dell'appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata a.r. con anticipo di almeno un mese sulla data prevista per la riduzione o sospensione del rapporto, senza null'altro a pretendere oltre il corrispettivo dovuto per il servizio già espletato.

Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, l'Aggiudicatario riceverà il corrispettivo per i soli servizi già espletati, senza null'altro a pretendere.

Qualora, durante la vigenza del presente capitolato la Stazione appaltante dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di ridurre i servizi oggetto dell'appalto, potrà richiedere la riduzione dei servizi medesimi nei limiti del 20% dell'importo contrattuale: tale riduzione non costituisce motivo di risoluzione del contratto per l'Aggiudicatario.

ART. 36 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) Abbandono dell'appalto;
- b) Inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel servizio;
- c) Interruzione del servizio senza giusta causa;
- d) Cessione anche parziale del contratto;
- e) Cessione in subappalto totale o parziale del servizio;
- f) Violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- g) In seguito alla comminazione penali per un importo pari al 10% dei corrispettivi;
- h) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Aggiudicatario anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;
- i) Inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato e del CCNL;
- j) Reiterata inosservanza non grave, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;

- k) Per impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione comunale;
- l) Per comportamento scorretto nei confronti degli utenti in carico.

Nelle ipotesi sopra citate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Aggiudicatario, in forma di lettera raccomandata, di rivalersi della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l'Impresa non potrà partecipare alla successiva gara di analogo oggetto indetta dalla Aggiudicatario.

La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo dell'Aggiudicatario al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione da parte della Aggiudicatario, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.

Il contratto verrà risolto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., come previsto dalla L. 13/08/2010 n.136 e ss.mm. e ii.

ART. 37 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell' Aggiudicatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.

ART. 38 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, l'Aggiudicatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del Servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta Appaltatrice relativamente al rapporto contrattuale in essere è competente esclusivamente il Giudice Ordinario del Foro di Como. E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 39 - NORMATIVA APPLICABILE

La procedura di aggiudicazione del presente servizio non è soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture) ai sensi dell'art. 20 dello stesso Codice, in quanto trattasi di servizi rientranti tra quelli elencati nell'allegato II B, Cat 25.

In particolare ai sensi del suddetto articolo l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

Le restanti disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 si applicano se richiamate negli atti del procedimento di gara. Il criterio di selezione della migliore offerta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81 del d.lgs n. 163/2006.

Si richiamano inoltre le seguenti normative statali e regionali:

-Legge n. 328 /2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

-D.P.C.M. 30 Marzo 2001 “ Atto d'indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art.5 della L. n. 328/2000

-L.R. – Lombardia - n. 3/2008;

-D.G.R. – Lombardia - n.1353 del 25/02/2011:

- D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione – Lombardia - n. 6459 del 13 luglio 2011.

L'Amministrazione Comunale, in merito alla presenza dei rischi da interferenza, così come previsto dall'art.26 del D.Lgs n.81/08 “attuazione dell'art.1 L.123/07 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza, è pari a zero.

ART. 40 - NORME DI RINVIO

Per tutte le condizioni non previste dal presente Capitolato, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme in materia di appalti pubblici di servizi vigenti al momento dell'espletamento della gara, ivi comprese le norme del Codice Civile.